

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 14.1.2022

La Nuova Procedura Civile, 1, 2021



& Diritto Avanzato

L'impugnabilità degli atti dinanzi al CNF

Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell'incolpato, e più precisamente quelli relativi alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei COA ed ai conflitti di competenza.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020 (pubbl. 20.1.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul reclamo elettorale proposto dagli Avv.ti [OMISSIS], avverso la delibera in data 9/7/19 della Commissione Elettorale per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno per il quadriennio 2019-2022, nella parte in cui viene ammessa la candidatura dell'avvocato [OMISSIS];

Sono presenti personalmente i reclamanti avv.ti [OMISSIS],

è presente il difensore dei reclamanti avv. [OMISSIS];

è presente l'avv. [OMISSIS];

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo;

Inteso l'avv. [OMISSIS], il quale ha concluso riportandosi a tutti i motivi del ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, rilevando che è stato proposto anche ricorso verso la proclamazione.

Inteso l'avv. [OMISSIS] il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del reclamo e in subordine per il rigetto.

FATTO

Con ricorso regolarmente depositato presso il COA di Salerno, gli Avvocati [OMISSIS]

proponevano impugnativa avverso la delibera della Commissione Elettorale nominata dal COA di Salerno in occasione del rinnovo del Consiglio dell'Ordine quadriennio 2019-2022, del 9.7.2019 nella parte in cui viene ammessa la candidatura dell'avvocato [OMISSIS], dai ricorrenti ritenuta inammissibile in quanto il predetto aveva fatto parte della commissione elettorale per gli esami di abilitazione alla professione forense, partecipando alle prove scritte tenutesi nei giorni 11, 12, 13 dicembre 2018, con conseguente violazione dell'art. 47 comma VI legge 247/2012, che sancisce il divieto di eleggibilità degli avvocati componenti le commissioni di esami, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

I ricorrenti formulano istanza cautelare finalizzata a sospendere la efficacia della delibera oggetto di impugnazione, con conseguente esclusione della candidatura dell'avv. [OMISSIS].

Nel merito, i ricorrenti chiedono dichiararsi la nullità, la illegittimità e comunque la inefficacia della delibera della commissione elettorale del 9.7.2019 nella parte in cui veniva ammessa la candidatura dell'avv. [OMISSIS] in ragione della sua incandidabilità-ineleggibilità ai sensi dell'art. 47 com. VI della legge 247/2012, con condanna dei resistenti alla rifusione delle spese legali.

Si è costituito in giudizio l'avv. [OMISSIS] rilevando tre profili di inammissibilità del ricorso:

1. la mancata notifica del ricorso al resistente, che pertanto non avrebbe avuto conoscenza del gravame e del suo contenuto, con conseguenti ricadute sull'esercizio del diritto di difesa;
2. l'asserita impossibilità di impugnativa della delibera della commissione elettorale di ammissione delle candidature, poiché l'art. 36 della L. 247/2012 consentirebbe la sola impugnazione della proclamazione degli eletti;
3. l'indicazione di una data errata di emissione della delibera della commissione elettorale, indicata nel 9.7.2019, quando in realtà il provvedimento è stato emesso il 4.7.2019.

Nel merito, in via subordinata, il resistente fa presente di essersi dimesso da Presidente della Seconda Sottocommissione degli Esami di Avvocato sin dal 22 gennaio 2019, e deduce l'abrogazione tacita dell'art. 47 della L. 247/2012 ad opera della successiva L. 113/2017, che, regolando l'intera materia relativa alle elezioni dei COA, non contempla più, quale causa di ineleggibilità, la previsione di cui alla norma citata.

Ancora: il resistente deduce l'inapplicabilità a sé del divieto di cui all'art. 47 della L. 247/2012, che ha espresso riguardo alle "elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico", dal momento che non risulterebbe in alcun modo violata la *ratio* della norma, volta ad evitare che i componenti della commissione di esame possano trarre vantaggio da tale carica, agevolando la promozione degli aspiranti avvocati per conseguire poi il voto in sede elettorale: al momento delle sue dimissioni, infatti, non erano ancora stati pubblicati gli esiti degli esami scritti, circostanza verificatasi solamente nel giugno del 2019, né tantomeno erano iniziati gli esami orali, con l'ulteriore considerazione che la correzione degli elaborati era stata effettuata

dalla commissione insediata presso la Corte di Appello di Bari: pertanto al momento della presentazione della sua candidatura, e delle elezioni per il rinnovo del COA egli non aveva preso parte ad alcuna attività di correzione dei compiti riguardanti i praticanti avvocati di Salerno; né, d'altro canto, alcuno degli aspiranti avvocati della sessione 2018 avrebbe potuto votarlo, in quanto non ancora abilitato.

Conclude pertanto per l'inammissibilità del ricorso, ed in subordine per la sua reiezione per infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo proposto è inammissibile.

Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell'incolpato, e più precisamente quelli relativi alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei COA ed ai conflitti di competenza (CNF n. 81/13, CNF 7/13; CNF n. 8/13 CNF n. 10/13).

L'Art. 28, comma 12 della L. n. 247/12, che regola l'impugnazione delle elezioni, prevede espressamente che sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense, esclusivamente "i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine", nel termine di dieci giorni dalla proclamazione.

In tema di reclamo elettorale, il verbale redatto dalla Commissione elettorale, così come i provvedimenti in questo adottati, è da considerarsi atto meramente interno al procedimento elettorale ed ad esso strumentale (c.d. atto endoprocedimentale) e quindi non è suscettibile di autonoma impugnazione (sul principio cfr Cass. SS.UU. n. 10140/12, n. 22377/11 e n. 20771/10, CNF n. 26/11; CNF n. 119/11; CNF n. 136/11), fatta salva l'ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente (CNF, ord. 1/2019; Cons. Stato 2534/19). Tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie, poiché i ricorrenti hanno impugnato il verbale della Commissione elettorale di ammissione della candidatura dell'Avvocato [OMISSIS], atto che non determina alcun pregiudizio diretto nella propria sfera giuridica, le censure avverso la candidatura contestata trovano la naturale sede nell'eventuale giudizio di impugnazione dei risultati elettorali. La dichiarata inammissibilità del reclamo, preclude l'esame sia della misura cautelare richiesta, sia del merito delle richieste avanzate e dei motivi di impugnazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'inammissibilità del reclamo, per la non impugnabilità avanti a sé, di atti endoprocedimentali che non abbiano diretta incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica

sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in nella camera di consiglio del 18 settembre 2019.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 luglio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria